

Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 25 maggio 2011¹ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale
(OESA)

Art. 2 cpv. 1 e 2^{bis} lett. c

¹ La presente ordinanza disciplina l'eliminazione e il commercio dei sottoprodotti di origine animale.

^{2bis} La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che:

- c. sono trasformati in concime oppure sono destinati all'utilizzo in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, tranne se provengono da economie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrica di animali.

Art. 2a Applicabilità ai prodotti derivati

¹ I prodotti derivati sono soggetti alla presente ordinanza se non hanno ancora raggiunto il punto finale (art. 3 lett. e). Se non vi sono disposizioni divergenti, per i prodotti derivati si applicano le stesse prescrizioni valide per i sottoprodotti di origine animale da cui sono stati ottenuti.

² I prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale sono enumerati all'allegato 6.

Art. 3 lett. b, h^{bis} e i

Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano:

¹ RS 916.441.22

- b. *sottoprodotti di origine animale*: corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale e resti alimentari di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare, nonché ovuli, embrioni e sperma;
- h^{bis}. *proteine animali trasformate*: prodotto derivato ottenuto da materiale della categoria 3 e adatto per la produzione di alimenti per animali o concime, con deroga per prodotti sanguigni, latte e latticini, colostro e relativi prodotti, fanghi di centrifugazione e di separazione, gelatina, proteine idrolizzate e fosfato bicalcico, uova e prodotti a base di uova, compresi i gusci di uova, fosfato tricalcico e collagene;
- i. *farina di pesce*: proteine di animali acquatici trasformate;

Art. 5 lett. b n. 2, c, e e f

I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono:

- b. carcasse o parti di esse:
 - 2. da cui il materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoversi 1 e 1^{bis} e 180c dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sulle epizootie (OFE) non è stato asportato;
- c. materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoversi 1 e 1^{bis} e 180c OFE;
- e. animali selvatici morti o parti di essi, che presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;
- f. materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli per bovini, ovini e caprini e da stabilimenti di sezionamento in cui viene asportato materiale a rischio specificato ai sensi dell'articolo 179d capoverso 1 o 1^{bis} oppure 180c OFE;

Art. 6 lett. b e d

I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono:

- b. corpi di volatili che per ragioni commerciali o nell'ambito della lotta alla salmonella sono stati uccisi invece di essere macellati;
- d. *abrogata*

Art. 7 lett. a frase introduttiva e lett. b

Salvo che appartengano alla categoria 1 o 2, i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono:

- a. carcasse o parti di esse provenienti da macelli e stabilimenti di sezionamento nonché animali selvatici uccisi per la produzione della carne o parti di essi, che:

² RS 916.401

- b. sangue, placenti, pelli, zoccoli, corna, setole, piume, pelame, pellicce e peli di animali che non rientrano nella lettera a e che non presentano segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;

Titolo prima dell'articolo 9

Capitolo 3: Eliminazione e Commercio

Sezione 1: Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo autonomo

Art. 9 rubrica, frase introduttiva e lett. e

Principi

Chi elimina o commercia sottoprodotti di origine animale deve provvedere affinché:

- e. i flussi di merci siano documentati in maniera comprensibile.

Art. 10 Obbligo di notifica e registrazione

¹ Le persone fisiche e giuridiche che eliminano o commerciano sottoprodotti di origine animale devono notificare anticipatamente l'attività al veterinario cantonale.

² La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

- a. la dicitura degli impianti e degli stabilimenti nei quali si producono o eliminano sottoprodotti di origine animale oppure da cui si immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale;
- b. il tipo di attività per le quali i sottoprodotti di origine animale sono utilizzati;
- c. le categorie di sottoprodotti di origine animale utilizzate.

³ Non sussiste alcun obbligo di notifica per:

- a. l'eliminazione di prodotti del metabolismo, tranne se sono destinati all'importazione o all'esportazione;
- b. il sotterramento di animali di piccola taglia in terreno privato (art. 25 cpv. 1 lett. d);
- c. il trasporto a titolo non professionale di sottoprodotti di origine animale al centro di raccolta;
- d. la raccolta e l'immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prodotti dalla propria azienda alimentare;
- e. la consegna e l'acquisto di sottoprodotti di origine animale per l'utilizzo di cui all'articolo 34;
- f. l'utilizzo di sottoprodotti di origine animale delle categorie 2 e 3 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca, tranne se sono destinati all'importazione o all'esportazione;
- g. la raccolta e l'immagazzinamento intermedio di resti alimentari nel luogo in cui sono prodotti.

⁴ Le persone fisiche e giuridiche di cui al capoverso 1 devono notificare al veterinario cantonale cambiamenti di nome, ambiti di attività nuovi o cambiati, la cessazione di un'attività nonché ristrutturazioni degli impianti e degli stabilimenti che possano influire sulla sicurezza sanitaria o dei prodotti.

⁵ Il veterinario cantonale registra le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica nonché la dicitura da loro notificata degli impianti e degli stabilimenti di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 11 cpv. 1

¹ Gli impianti e gli stabilimenti di cui all'allegato 1 necessitano di un'autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale.

Art. 12 cpv. 1 e 4

¹ L'autorizzazione è valida per dieci anni al massimo.

⁴ L'autorizzazione rimane valida anche in seguito a un cambiamento di proprietario dell'impianto o dello stabilimento.

Art. 13 Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all'USAV

¹ Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico (ASAN) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014³ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico:

- a. per ogni persona fisica o giuridica registrata: il numero di registrazione, il nome e l'indirizzo, le sue attività, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati nonché gli impianti e gli stabilimenti notificati;
- b. per ogni impianto e stabilimento autorizzato: il numero di autorizzazione, il nome e l'indirizzo dell'impianto o dello stabilimento nonché le attività che vi si svolgono, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati.

² L'USAV può emanare prescrizioni tecniche sul tipo e il formato delle voci di cui al capoverso 1.

Art. 14 rubrica e parte introduttiva

Revoca dell'autorizzazione e divieto di eliminazione o di commercio

Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi, il veterinario cantonale può sospendere o revocare l'autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente l'eliminazione o il commercio dei sottoprodotti di origine animale alle persone fisiche e giuridiche registrate. Il veterinario cantonale valuta soprattutto:

³ RS 916.408

Art. 15 cpv. 1

¹ Le persone fisiche e giuridiche registrate devono redigere, documentare e attuare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza. Per gli impianti e gli stabilimenti è necessario redigere, documentare e attuare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all'allegato 2.

Art. 16 cpv. 2

² In aziende in cui sono tenuti animali da reddito, macelli o altre aziende alimentari, gli impianti devono essere collocati in una parte di edificio separata e devono essere separati dalla pubblica via.

Art. 17 Notifica della quantità eliminata

Le persone fisiche e giuridiche devono notificare al veterinario cantonale la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno nei loro impianti. La notifica deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo, specificando le categorie merceologiche.

*Art. 21 cpv. 3**Abrogato**Art. 22 cpv. 1 lett. b n. 2 e cpv. 2 lett. a*

¹ I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 vanno eliminati:

- b. mediante sterilizzazione a pressione secondo l'allegato 5 numero 1 seguita da:
 - 2. produzione di combustibili o carburanti e successivo incenerimento.

² Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l'alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e loro parti di:

- a. ruminanti di età superiore a 12 mesi;

Art. 28 lett. b e d

In deroga all'articolo 27 gli animali possono essere alimentati con:

- b. collagene e gelatina di non ruminanti;
- d. grassi fusi da materiale greggio della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettere a e d-f dopo una trasformazione secondo l'allegato 5 numero 31.

Art. 29 rubrica, frase introduttiva e lett. a–b^{bis}

Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti e ai vitelli

In deroga all'articolo 27 capoverso 3 la farina di pesce può entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti e di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, se:

- a. è prodotta secondo l'allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38;
- b. quale costituente di alimenti per non ruminanti a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) è raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
- b^{bis}. quale costituente di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) è raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per bovini adulti e altre specie animali;

Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti

In deroga all'articolo 27 i prodotti sanguigni possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti e animali acquatici, se:

- a. non provengono da ruminanti;
- b. provengono da macelli in cui non sono macellati ruminanti o in cui la macellazione dei ruminanti viene effettuata in locali separati;
- c. provengono da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello;
- d. sono prodotti secondo l'allegato 5 numero 30a e si dimostra l'adempimento delle norme microbiologiche di cui all'allegato 5 numero 38; e
- e. sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 29 lettere b e c–e.

Art. 31 Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione generale

In deroga all'articolo 27 capoverso 3, le proteine animali trasformate di non ruminanti, con deroga per quelle di animali acquatici o di insetti, possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se:

- a. provengono da materiale greggio della categoria 3 di cui all'articolo 7 lettere a, e o f;
- b. le installazioni e gli impianti per la produzione, l'immagazzinamento e il trasporto sono utilizzati esclusivamente per alimenti per animali acquatici;
- c. gli alimenti per animali vengono immagazzinati e somministrati unicamente in aziende di acquacoltura registrate di cui all'articolo 6 lettera o^{bis} OFE⁴;

⁴ RS 916.401

- d. gli altri animali da reddito tenuti nell'area dell'azienda di acquacoltura non entrano a contatto né direttamente né indirettamente con gli alimenti per animali acquatici; e
- e. sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 29 lettere a, b, c e d;

Art. 31a Somministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione per proteine animali trasformate di insetti

¹ In deroga all'articolo 27 capoverso 3, le proteine animali trasformate di insetti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se:

- a. provengono da materiale greggio di cui all'articolo 7 lettera d;
- b. il materiale greggio proviene da una delle specie di insetti seguenti:
 - 1. mosca soldato nera (*hermetia illucens*),
 - 2. tarma della farina (*tenebrio molitor*),
 - 3. alfitobio (*alphitobius diaperinus*),
 - 4. grillo domestico (*acheta domestica*),
 - 5. banded cricket (*grylloides sigillatus*),
 - 6. grillo silente (*gryllus assimilis*);
- c. le larve degli insetti sono alimentate esclusivamente con prodotti di cui al capoverso 2; e
- d. sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 29 lettere a, b, c e d nonché all'articolo 31 lettere b–d.

² Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti:

- a. prodotti di cui all'articolo 28;
- b. prodotti sanguigni di non ruminanti;
- c. fosfato bicalcico e tricalcico;
- d. farina di pesce.

Art. 32a Requisiti della separazione tra catene degli alimenti per le diverse specie animali

Per i requisiti della separazione tra catene degli alimenti per animali di cui agli articoli 29 capoverso 1 lettere b, b^{bis} ed e, 30 lettera b e 31 lettere b–d si applicano le disposizioni dell'allegato IV capo III e IV nonché del capo V sezioni B e C del regolamento (CE) n. 999/2001⁵.

⁵ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/839 del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92.

Art. 33 Produzione di alimenti per animali da compagnia

¹ Gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettera a e devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'allegato 5 numero 38.

² Gli alimenti trasformati per animali da compagnia possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettere a e c-f. Devono:

- a. essere sterilizzati a pressione oppure essere trattati secondo le disposizioni dell'allegato 5 numero 37;
- b. essere trasformati in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia o in cui non sono trasformati sottoprodotti vietati per la corrispondente categoria di animali da reddito;
- c. essere immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti ed essere trasportati esclusivamente in recipienti appositi; e
- d. soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'allegato 5 numero 38.

³ I prodotti derivati possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia, se:

- a. soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2 lettere b-d; e
- b. sono trasportati direttamente da un impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3 agli impianti di produzione degli alimenti per animali.

⁴ Se i prodotti derivati sono proteine animali trasformate si devono inoltre soddisfare i requisiti di cui all'allegato 5 numero 30.

Art. 34 Consegna diretta per l'alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi

¹ Per l'alimentazione di animali da compagnia e altri carnivori nonché uccelli necrofagi tenuti in cattività possono essere consegnati direttamente:

- a. sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettera a;
- b. corpi di animali e parti di essi secondo l'articolo 22 capoverso 2.

² Lo stabilimento in cui si producono i sottoprodotti di origine animale deve consegnarli direttamente al detentore di animali. Il detentore di animali può somministrarli solo ai suoi animali.

³ I sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 7 lettera a numero 2 di animali per i quali è prescritto un controllo delle carni secondo l'ordinanza del 16 dicembre 2016⁶ concernente la macellazione e il controllo delle carni, devono essere accompagnati da una decisione del controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali».

Titolo prima dell'art. 34a

Sezione 4: Fabbricazione di concime e di prodotti tecnici

⁶ RS 817.190

Art. 34a Fabbricazione di concime

Per la fabbricazione di concime si applicano i requisiti di cui all'allegato 5 numero 39.

Art. 35 Rubrica

Fabbricazione di prodotti tecnici

II

1 L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Gli allegati 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 2018.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1
(art. 11 cpv. 1)

Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione

- 1 Stabilimenti che trasformano sottoprodotti di origine animale con metodi di trasformazione di cui all'allegato 5 oppure all'articolo 21 capoverso 2;
- 2 Stabilimenti che inceneriscono quali rifiuti sottoprodotti di origine animale, tranne se dispongono di un'autorizzazione di diritto ambientale;
- 3 Stabilimenti che producono combustibile o carburante da sottoprodotti di origine animale oppure che utilizzano tale combustibile;
- 4 Stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia;
- 5 Impianti che producono biogas e impianti di compostaggio;
- 6 Stabilimenti che producono concime organico e fertilizzanti;
- 7 Crematori e cimiteri per animali;
- 8 Stabilimenti che immagazzinano sottoprodotti di origine animale; per immagazzinare prodotti derivati è necessaria un'autorizzazione solo se sono:
 - a. da eliminare mediante incenerimento;
 - b. da utilizzare come alimenti per animali; sono esclusi gli stabilimenti registrati od omologati ai sensi degli articoli 46–54 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁷ sugli alimenti per animali;
 - c. destinati alla produzione di concime organico e fertilizzanti;
- 9 Stabilimenti in cui avvengono le fasi successive della trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare cernita, taglio, riscaldamento, refrigerazione, congelamento e salatura dei sottoprodotti di origine animale, scuoiamento o asportazione del materiale a rischio specificato;
- 10 Stabilimenti alimentari, di trasformazione e di produzione di alimenti per animali di cui all'allegato IV capo V punto A del regolamento (CE) n. 999/2001⁸ in cui:
 - a. sono prodotti, trasformati e utilizzati sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali;
 - b. sono prodotti, trasformati e immagazzinati prima dell'esportazione sottoprodotti di origine animale per l'esportazione di proteine animali trasformate verso Paesi terzi.

⁷ RS 916.307

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 32a.

Allegato 2
(art. 15 cpv. 1)

Principi del controllo autonomo

N. 1 lett. a e 2

- 1 L'identificazione dei punti critici di controllo e l'attuazione delle misure di sicurezza vanno garantite mediante:
 - a. l'identificazione e l'analisi dei potenziali rischi per la salute pubblica e animale in ogni fase del processo di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; nella catena degli alimenti per animali vanno specificatamente valutati i pericoli della contaminazione con componenti non autorizzate per la specie animale a cui sono destinati gli alimenti per animali;
- 2 L'attuazione del sistema di controllo di cui al numero 1 deve essere commisurata ai rischi per la sicurezza e al volume di produzione. I centri di raccolta e gli stabilimenti che non necessitano di un'autorizzazione devono soddisfare i requisiti di cui alle lettere a–c del numero 1.

Rimando alle disposizioni che introducono l'allegato

(art. 20 cpv. 3 lett. c, 21 cpv. 1 e 2, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 lett. a e d, 29 lett. a, 32 lett. a, 33 cpv. 1 lett. a e b n. 4 nonché cpv. 1^{ter} e 2, 34a e 35 lett. a)

Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale

N. 3, 30, 30a e 301–304

3 Fabbricazione di alimenti per animali, concime o prodotti tecnici da materiale della categoria 3

30 Utilizzo di proteine animali trasformate per la fabbricazione di alimenti per animali

301 Le proteine animali trasformate di mammiferi utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzate a pressione secondo il numero 1. In deroga, si può utilizzare uno dei seguenti metodi:

- a. il sangue di suini o costituenti del sangue di suini possono essere trattati per la fabbricazione di farina di sangue con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011⁹. Nell'attuazione del metodo 7 il trattamento termico deve avvenire a una temperatura al centro della massa di 80 °C.
- b. le proteine animali trasformate possono essere trattate con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011, se:
 1. sono utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia,
 2. sono trasportate in recipienti appositi non utilizzati per il trasporto di altri sottoprodotti di origine animale o di alimenti per animali da reddito, e
 3. sono inviate per via diretta da uno stabilimento di trasformazione per sottoprodotti di origine animale della categoria 3 allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia, oppure sono inviate a uno stabilimento di immagazzinamento autorizzato da cui sono inviate per via diretta allo stabilimento in cui sono fabbricati gli alimenti per animali da compagnia.

⁹ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/839 del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92.

- 302 Le proteine animali trasformate che non provengono da mammiferi, con deroga per la farina di pesce, devono essere trattate con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.
- 303 La farina di pesce deve essere trattata con uno dei metodi di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con altri metodi che garantiscano che il prodotto soddisfa i criteri microbiologici di cui al numero 38.

30a Utilizzo di prodotti sanguigni per la fabbricazione di alimenti per animali

I prodotti sanguigni utilizzati per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1. In deroga, i prodotti sanguigni possono essere trattati come segue:

- a. con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011; oppure
- b. con un altro metodo che garantisca che il prodotto derivato soddisfa i criteri microbiologici di cui al numero 38.

N. 31 e 311–313

Utilizzo di grassi fusi nella fabbricazione di alimenti per animali

- 311 Se non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, i grassi devono essere trattati con uno dei metodi 1–5 o 7 di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.
- 312 I grassi ottenuti da ruminanti devono inoltre essere purificati in modo tale che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 per cento in peso.
- 313 Gli oli di pesce devono essere fabbricati con uno dei metodi di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011 o con altri metodi che garantiscano che i criteri microbiologici di cui al numero 38 sono soddisfatti.

N. 38, frase introduttiva

38 Criteri microbiologici per la fabbricazione di alimenti per animali

Degli alimenti per animali da compagnia, eccettuate le conserve di alimenti per animali di cui al numero 371, e dei prodotti derivati per la fabbricazione di alimenti per animali devono essere prelevati campioni casuali per fornire la prova che adempiono alle seguenti norme microbiologiche:

N. 39 e 391–394

39 Trasformazione in concime non preceduta da fermentazione o compostaggio

- 391 I sottoprodotti delle categorie 2 e 3 devono essere sterilizzati a pressione secondo il numero 1 prima della trasformazione in concime.
- 392 In caso di utilizzo di proteine animali trasformate, per la loro fabbricazione si applicano i requisiti di cui al numero 30.
- 393 Il materiale di partenza della categoria 3 diverso dalle proteine animali trasformate deve essere trasformato con uno dei metodi 1–7 di cui all'allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011.
- 394 In deroga al numero 393 i sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati nonché resti alimentari, pelli, pelame, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli, prima della successiva trasformazione possono essere sottoposti per almeno un'ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C.

N. 42 e 43

4 Riciclaggio in impianti che producono biogas e impianti di compostaggio

- 42 Sono eccettuati dall'obbligo di sterilizzazione a pressione i prodotti di cui all'articolo 7 lettere b–g introdotti per la co-fermentazione in digestori di impianti per la depurazione delle acque e i cui residui sono inceneriti secondo le disposizioni della legislazione sull'ambiente.
- 43 È eccettuato dall'obbligo di sterilizzazione a pressione il materiale della categoria 3 se prima o nell'ambito della fermentazione o del compostaggio, a una dimensione massima delle particelle di 12 mm, è sottoposto per almeno un'ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C.